



COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 15/04/2025

OGGETTO:

TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIC). ADOZIONE REVISIONE PEF 2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quindici** del mese di **Aprile** alle ore **14:30**, nella sala delle adunanze del Comune di Casale Marittimo, convocata con appositi avvisi, consegnati nei termini di legge, si è riunita il Consiglio Comunale alla presenza dei signori:

N.	Nome	Presente	Assente	Note
1	MANZI CLAUDIA	P		
2	MALOSI FABIO	P		
3	GAVARINI ALESSANDRO	P		
4	NOCERA PAOLA	P		
5	CUSINO CHIARA	P		
6	FERRARI MASSIMO	P		
7	LAGHI MASSIMILIANO	P		
8	MONTERMOLI FEDERICA	P		
9	GIANFALDONI ADRIANO	P		
10	PRESTI ELENA	P		
11	MARTINEZ GIUSEPPE	P		

PRESENTI: 11 ASSENTI:0

Partecipa il Segretario reggente, **Dott. Giuseppe Bertocchi**.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il sindaco, **Dr.ssa Claudia Manzi** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato ad oggetto.

OGGETTO:

TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIC). ADOZIONE REVISIONE PEF 2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la normativa impone di approvare il piano economico finanziario (PEF) in relazione ai costi del servizio di gestione dei rifiuti relativa al Comune di Casale Marittimo per l'anno 2025;
- la medesima normativa impone altresì di finanziare la copertura dei costi risultanti dal citato PEF con le entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) o, in alternativa, della tariffa corrispettiva avente natura patrimoniale (TARIC);
- nella determinazione dei costi e delle tariffe della TARI o della TARIC si impone l'osservanza dell'integrale copertura di tutti i costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti (come si evince dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147) e del principio del chi inquina paga (come si evince dal comma 652 e 667 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147).

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in vigore in merito alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti oggetto di finanziamento con entrate pubbliche fondata sull'approvazione di piani economici finanziari (PEF);
- in particolare l'art.1, comma 527 e ss. Legge 27 dicembre 2017 n. 205, con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito all' ARERA le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- dunque la disciplina e l'approvazione definitiva del PEF compete dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- la disciplina inerente il contenuto e l'approvazione del PEF per l'anno in oggetto sono regolate con deliberazione di ARERA del 3/8/2021 n. 363/2021/r/rif ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025";
- la disciplina inerente il contenuto e l'approvazione del PEF per l'anno in oggetto sono stati aggiornati con deliberazione di ARERA del 3/8/2023 n. 389/2023/r/rif ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)".

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in materia di entrate a copertura dei costi del servizio risultanti dai PEF approvati;
- tali entrate sono costituite dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dalla tariffa corrispettiva avente natura patrimoniale (TARIC);
- i commi da 641 a 705 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) e la Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva puntuale (TARIC);
- in merito all'applicazione della TARIC in luogo della TARI, il comma 667 del citato art.1 dispone: Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di

gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;

- inoltre il comma 668 dispone: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- è stata data attuazione ai citati commi 667 e 668 con D.M. 20 aprile 2017 il quale ha regolato i Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- che in merito alla copertura dei costi del PEF con le entrate derivanti dalla TARI o, in alternativa, dalla TARIC il comma 654 del citato art.1 dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;
- che il comma 682 del citato art.1, che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI e della TARIC;
- che il comma 691 del citato art.1, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n.201/2011;

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente disciplina in merito alla determinazione delle tariffe relative alla TARI e alla TARIC;
- ai fini della determinazione delle tariffe relative alla TARI e alla TARIC l'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013 dispone: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.P.R. 27/4/1999 n.158, avente ad oggetto il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contiene la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe di riferimento, ovvero l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali relative alla TARI e alla TARIC;
- tale disciplina di determinazione delle tariffe è stata confermata anche con riferimento alla determinazione delle entrate finalizzate a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 ai sensi dell'art.6 (Corrispettivi per l'utenza finale) dell'Allegato A della citata Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- il citato metodo normalizzato prevede l'articolazione delle tariffe secondo i seguenti

criteri e condizioni:

- ripartizione tra componenti dei costi variabili e componenti dei costi fissi (art.3, comma 2, del citato DPR n.158/99);
- ripartizione dei componenti dei costi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (art.4, comma 2, del citato DPR n.158/99)
- ripartizione delle componenti dei costi variabili tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
- ripartizione delle componenti dei costi fissi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
- conseguente quadripartizione tariffaria a copertura delle componenti dei costi: fissi imputabili alle UD; variabili imputabili alle UD; fissi imputabili alle UND; variabili imputabili alle UND.

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione dei PEF;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- con riferimento all'approvazione del PEF quanto disposto dal citato comma 683 deve intendersi integrato da quanto disposto dal combinato disposto del comma 527 dell'art.1 e ss. Legge 27 dicembre 2017 n.205 (in ragione dei poteri attribuiti all'ARERA) e dell'art.7 della citata delibera di ARERA, del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr- 2) per il secondo periodo regolatori 2022-2025";
- in ragione del citato art. 7 compete:
 - la predisposizione del PEF al gestore del servizio dei rifiuti;
 - la validazione del PEF all'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n.148;
 - l'approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA ai sensi del comma 7.8 del citato art.7 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti";
- pertanto il PEF validato dall'Ente di governo deve intendersi approvato e vincolante al fine della determinazione delle tariffe della TARI o della TARIC;
- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Casale Marittimo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Costa;
- quindi, nell'ambito della Regione Toscana, per quanto sopra esposto spetta al Comune l'approvazione delle tariffe relative alla TARI o alla TARIC nonché la determinazione delle altre entrate da destinare al finanziamento della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- spetta invece ad ATO TOSCANA COSTA, la validazione del PEF e l'invio all'ARERA per la definitiva approvazione;
- la delibera di ATO TOSCANA COSTA di validazione del PEF è dunque vincolante per i Comuni nella determinazione delle tariffe della TARI o della TARIC.

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione delle tariffe TARI e TARIC;
- spetta al Comune la regolazione e la determinazione delle tariffe della TARI e della TARIC in ragione del combinato disposto dei commi 668, 679, 682 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- in generale al Comune compete il potere regolamentare e di determinazione delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, come quelle di specie, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.42 e 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che disciplina la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 che disciplina l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025";
- la determinazione di ARERA n. 1/DRIF/2023 del 06/11/2023 che disciplina l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,...".
- occorre tenere in considerazione la vigente normativa in merito ad ulteriori entrate da riscuotere contestualmente alla TARI o TARIC;
- in particolare l'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) la cui applicazione è stata confermata dall'art .1 c. 666 della L. 147/2013;
- il suddetto articolo, come modificato dall'art. 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157 fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pisa sull'importo del tributo, nella misura del 5 per cento.

CONSIDERATO CHE:

- occorre tener conto delle disposizioni regolamentari e degli atti assunti dal Comune di Casale Marittimo rilevanti nella materia in oggetto;
- RetiAmbiente S.p.A, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 Pisa è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.
- nel Comune di Casale Marittimo per l'anno in oggetto si applica la TARIC;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva è per legge applicata e riscossa dal citato soggetto gestore e quindi non rientra nell'ambito del bilancio comunale;
- la TARIC assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;

- è estesa anche alla TARIC la citata disciplina relativa alla definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria secondo i criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Casale Marittimo è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito ATO TOSCANA COSTA;
- in data 01/05/2024 con delibera n. 11 ha deliberato il PEF 2024 – 2025 del Comune di Casale Marittimo;
- con successiva determina n. 8 del 28/02/2025 dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” ad oggetto: “revisione del PEF 2025 del Comune di Casale Marittimo, rispetto a quanto già validato con Determina n. 36-DG del 16/04/2024, per passaggio dall’annualità 2025 a tariffa corrispettiva”, si è reso necessario, conseguentemente al passaggio da TARI a tariffa corrispettiva, procedere alla revisione del PEF 2025 per il quale si ritiene di voler provvedere all’adozione in data odierna;
- il citato PEF trasmesso da ATO TOSCANA COSTA è riportato nell’Allegato A del presente atto;
- Fino all’approvazione definitiva da parte dell’ARERA è vincolante il PEF validato da ATO TOSCANA COSTA ai fini della determinazione delle tariffe della TARIC;
- gli importi del totale e della quota parte variabile e di quella fissa del PEF per l’anno 2025 sono riportate nella tabella riepilogativa che segue;
- Il Comune di Casale Marittimo, sulla base del citato PEF 2024-2025 deliberato da ATO TOSCANA COSTA, deve procedere alla determinazione e approvazione delle Tariffe relative alla Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale per l’anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- al fine della determinazione delle tariffe TARIC occorre tenere in considerazione le circostanze di seguito riportate che incidono sull’aumento o sulla riduzione dei costi da coprire con le entrate ordinarie derivanti dall’applicazione della tariffa nell’anno in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- a copertura dei costi del PEF, il comma 1.4 dell’art.1 della Determinazione di ARERA 27 maggio 2020 n.02/DRIF/2020 ammette l’utilizzo (in detrazione dei costi) delle seguenti ulteriori entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
- sulla base dei sopra riportati atti, informazioni e operazioni, nonché dei dati risultanti dal PEF comunicati da ATO TOSCANA COSTA, nonché ancora dei dati e delle informazioni risultanti dalle banche dati dello stesso, compresa quella relativa alla TARIC, il gestore Retiambiente ha elaborato e comunicato i calcoli riguardanti:
 - i costi del PEF da finanziare con le tariffe TARIC;
 - la ripartizione tra costi variabili e costi fissi del PEF in termini monetari e percentuali coerentemente con quanto risulta dal PEF deliberato da ATO TOSCANA COSTA;
 - la ripartizione dei costi imputabili alle utenze domestiche e utenze non domestiche in termini

- monetari e percentuali;
 - la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze domestiche;
 - la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze non domestiche;
 - le entrate previste a titolo di TARIC ordinaria per l'anno in oggetto in termini monetari e percentuali: totali; parte fissa UD; parte variabile UD; parte fissa
 - UND; parte variabile UND;
- al riguardo il predetto Gestore ha inviato al proprio Servizio Entrate a mezzo mail apposito foglio elettronico di calcolo contenente le citate elaborazioni;
 - quanto comunicato dal gestore Retiambiente risulta riportato anche nell'allegato B del presente atto;
 - sulla base di tali elaborazioni risulta assicurata la copertura dei costi risultanti dal PEF validato da ATO TOSCANA COSTA per l'anno in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- il costo da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione ordinaria della TARIC per l'anno in oggetto è quello risultante dalla sommatoria dei costi del PEF e degli altri costi sopra esposti al netto delle citate entrate portate in detrazione;
- la suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND), è elaborata sulla base delle informazioni e dei dati in possesso e trasmessi dal gestore RetiAmbiente SpA relativi ai volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR 158/1999;
- si è proceduto a definire, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato in data 29/02/2025, i coefficienti di cui al DPR 158/99 delle categorie individuate negli allegati del Regolamento, che vengono pertanto determinati nel rispetto del quadro dei coefficienti contenuto nell' **Allegato B** alla presente delibera ovvero nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe (di cui all'All. 1 al DPR 158/1999), come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;
- sulla base della ripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti, si è proceduto quindi a determinare le Tariffe della TARIC per il 2025, come da **Allegato B** alla presente delibera, contenente il dettaglio:
 - delle tariffe 2025 delle utenze domestiche (UD)
 - delle tariffe 2025 delle utenze non domestiche (UND)

DATO ATTO ANCORA CHE:

- ai sensi del comma 660 dell'art.1 della legge n.147/2013 in riduzione della tariffa dovuta dalle utenze sono confermate per l'anno in oggetto:
 - l'agevolazione sociale prevista a favore delle utenze domestiche ai sensi dell'art 25 del Regolamento TARIC stimate in circa € 1.613,04, finanziate con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG per l'anno in oggetto (cap. 2475001);

DATO ATTO INFINE CHE:

- quanto disposto, le operazioni e i calcoli sopra esposti sono riportati in dettaglio nelle tabelle seguenti:

Voci di costo	Totale	%
---------------	--------	---

Costi Fissi	192.194,00	58,42%
Costi Variabili	136.743,00	41,58%
Totale	328.937,00	

- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è pari all'incidenza già adottata negli anni pregressi, pari al 71,48% utenze domestiche e 28,52% utenze non domestiche, determinando la seguente suddivisione dei costi:

Voci di costo	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche	Totale
Costi Fissi	137.380,27	54.813,73	192.194,00
Costi Variabili	97.743,90	38.999,10	136.743,00
Totale	235.124,17	93.812,83	328.937,00

DATO ATTO CHE:

- in questa sede si procede all'approvazione delle tariffe e degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche contenuti nell'**Allegato B** del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione della TARIC per l'anno in oggetto al fine di ottenere le necessarie entrate destinate a finanziare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Casale Marittimo per l'anno in oggetto;
- dette tariffe e il relativo gettito sono stati elaborati e comunicati dal Gestore RetiAmbiente Spa come sopra esposto;
- stando quindi a quanto comunicato dal gestore l'applicazione delle tariffe contenute nell'**Allegato B**, tenuto conto dei contribuenti e delle basi imponibili e degli altri elementi incidenti attuali, generano un gettito previsto pari alla quota parte dei costi da coprire con l'applicazione della TARIC ordinaria per l'anno in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato in data 19/02/2025 dal Consiglio Comunale, prevede all' art 30 "la riscossione ordinaria della taric viene effettuata in base alla rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge"

RITENUTO, altresì, di stabilire i termini di emissione dei documenti di riscossione TARIC entro il periodo agosto/settembre 2025 e febbraio/marzo 2026; come previsto dal Regolamento Taric per ciascun documento di riscossione saranno previste due rate di pagamento ferma restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.

CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito ai termini previsti per l'approvazione dei PEF e delle tariffe;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE:

- l'osservanza del principio della copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e del principio del chi inquina paga, elaborati dalla normativa italiana e da quella euro comunitaria impongono allo scrivente organo di adottare il presente atto entro il citato termine del 28 febbraio 2025;
- data la natura patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva, la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

VISTO

- il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000.

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi:
 - dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa per la regolarità contabile.

Ritenuto di provvedere in merito,

Presenti e votanti n. 11 consiglieri, favorevoli n. 11, astenuti 0 e contrari 0, con voto espresso nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del piano economico finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani riguardante lo scrivente Comune per l'anno in oggetto approvato e validato da ATO TOSCANA COSTA, nei termini meglio specificati nella suesposta premessa e riportato nell'**Allegato A** del presente atto;
3. di prendere atto che la citata validazione è vincolante per i Comuni ai fini della determinazione dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti da coprire con le entrate tariffarie derivanti dall'applicazione della TARIC per l'anno in oggetto e con le altre entrate meglio precisate nella premessa;
4. di approvare di conseguenza:

- a. il quadro tariffario per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TARIC) per l'anno in oggetto come da **Allegato B** al presente atto a copertura dei costi risultanti dal PEF validato da ATO Toscana Costa;
 - b. il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche contenuti nell'allegato B al presente atto;
 - c. i coefficienti di cui al DPR n.158/99 riportati nell'**Allegato B** al presente atto, e puntualmente determinati **nell'Allegato B** al presente atto;
5. di comunicare ad ATO TOSCANA COSTA e al Gestore RetiAmbiente S.p.A la presente delibera per l'adozione degli atti di propria competenza;
 6. di dichiarare che tutti gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Infine il **Consiglio Comunale**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione., con voti favorevoli n. 11, voti contrari 0, astenuti 0.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr.ssa Claudia Manzi

IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott. Giuseppe Bertocchi

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005